



COMUNE DI SAN GERMANO DEI BERICI

PROVINCIA DI VICENZA

Piazza del Municipio n° 1
36040 San Germano dei Berici (VI)

Codice fiscale 80009410244

Pec: comune.sangermanodeiberici@halleypec.it

Tel. 0444 868037

Fax 0444.868159

Regolamento per la Toponomastica e Numerazione Civica

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 30 novembre 2009

INDICE:

- Art. 1 – Principi generali
- Art. 2 – Definizioni
- Art. 3 – Assegnazione della toponomastica
- Art. 4 – Diritto di iniziativa
- Art. 5 – Criteri per l'assegnazione della toponomastica
- Art. 6 – Apposizione delle targhe viarie
- Art. 7 – Attribuzione della numerazione civica
- Art. 8 – Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica
- Art. 9 – Regole per l'attribuzione della numerazione civica
- Art. 10 – Criteri per l'apposizione della numerazione civica
- Art. 11 – Strumenti informatici
- Art. 12 – Iscrizioni Commemorative
- Art. 13 – Iscrizioni Lapidarie
- Art. 14 – Obblighi dei proprietari degli immobili
- Art. 15 – Norme di rinvio
- Art. 16 – Obblighi del Comune

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto delle norme legislative e delle disposizioni ministeriali, il settore toponomastica comunale, con l'intento di pervenire ad una razionale sistematica gestione della denominazione delle vie cittadine e delle nuove aree.

Art. 2 – Definizioni

1. Per TOPONOMASTICA s'intende lo studio scientifico dei nomi di un luogo considerati nella loro origine e significato, nella pronuncia e nell'uso.
2. L'ONOMASTICA è lo studio dei nomi di persone, o insiemi di nomi propri di luogo, di una determinata area.
3. Per AREA DI CIRCOLAZIONE s'intende ogni spazio (Via, Viale, Piazza, Vicolo) del suolo pubblico o privato aperto al pubblico, destinato alla viabilità comunale.
4. La NUMERAZIONE CIVICA è costituita dai numeri esterni che contraddistinguono gli accessi dall'area di circolazione alle unità ecografiche semplici (abitazioni, uffici, locali in cui sono attività economiche).
5. L'INDIRIZZO è individuato dalla specie, denominazione, numero civico esterno, numero civico interno, scala, piano.

Art. 3 – Assegnazione della toponomastica

1. I provvedimenti concernenti la denominazione di aree di circolazione e di luoghi in genere sono proposti dall'Ufficio Toponomastica e adottati dalla Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia e del presente regolamento.
2. La toponomastica stradale nei limiti del possibile deve assumere caratteristica di omogeneità nell'ambito di zone definite.
3. E' da evitare l'attribuzione della stessa denominazione a via, largo e vicolo (es: Via Mazzini, Largo Mazzini, Vicolo Mazzini) onde eliminare possibili confusioni.
4. E' da evitare salvo inderogabili eccezioni, il cambio di denominazione delle aree di circolazione al fine di non arrecare danni economici rilevanti agli abitanti e ad alle attività ivi installate.
5. L'ufficio toponomastica garantisce i collegamenti tra gli organi comunali e gli uffici dei vari servizi. Ogni settore comunale che predisponga dei provvedimenti che abbiano conseguenze toponomastiche, è tenuto ad acquisire, nella fase di istruttoria dell'atto, l'attestazione dell'ufficio toponomastica dell'avvenuta attribuzione della denominazione dell'area di circolazione e della numerazione civica degli accessi. In particolare, devono essere trasmessi all'ufficio toponomastica:
 - Gli atti attuativi delle previsioni del P.R.G. e sue varianti.
 - Piani Particolareggiati che riguardino nuove edificazioni e aree di circolazioni ed eventuali successive modificazioni.
 - Nuove lottizzazioni e loro varianti approvate.
 - Nuove licenze edilizie.
6. Gli uffici comunali competenti al rilascio di concessioni e licenze edilizie sono tenuti a verificare che al momento della comunicazione di ultimazione dei lavori sia stata attribuita dall'ufficio toponomastica la denominazione dell'area di circolazione e la numerazione civica, esterna ed interna, degli accessi.
7. Il servizio S.I.T., nell'aggiornamento della cartografia digitale, di concerto con il servizio di Pianificazione, provvede alla rilevazione delle nuove aree di pubblica circolazione e delle modifiche verificatesi nell'esistente assetto viario. redige per ciascuna strada o gruppo di strade, planimetrie particolareggiate, eventualmente corredate dalle necessarie note tecnico – amministrative, trasmettendole all'ufficio toponomastica.

8. L'Ufficio Toponomastica tiene costantemente aggiornata la cartografia topografica del territorio, avvalendosi del S.I.T., con l'inserimento sistematico, la modifica e l'eventuale cancellazione dei dati riguardanti le nuove aree di circolazione, la loro denominazione nonché la relativa numerazione civica.

Art. 4 – Diritto di iniziativa

1. Le proposte d'intitolazione, oltre che dall'ufficio toponomastica, possono essere avanzate da consiglieri comunali, da organi istituzionali, associazioni, enti pubblici e privati, comitati e singoli cittadini, purché esse siano debitamente motivate e corredate da biografie o informazioni storico – culturali. In ogni caso devono essere compatibili con l'omogeneità nell'ambito di zone esistenti o definite.
2. Non possono essere intitolate aree di circolazione a persone che non siano decedute da almeno 10 anni, fatta salva la deroga di cui all'art 4 della legge numero 1188/27.
3. Chiunque avanzi proposte di denominazione deve presentare, oltre alla richiesta, anche una esauriente relazione che spieghi i motivi per cui si vuole intitolare un'area e illustri gli elementi che avvalorano l'accoglimento dell'istanza.
4. Le presentazioni di tali istanze non fanno sorgere nei confronti del cittadino alcun diritto tutelato dalla legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Amministrazione può richiedere supplementi di documentazione o rigettare in toto la richiesta che non può essere discussa nuovamente per almeno dieci anni successivi al rigetto.
5. L'attribuzione della toponomastica resta comunque di competenza dell'ente e viene esclusivamente attribuita dalla giunta comunale previa adozione di idoneo provvedimento deliberativo.
6. La deliberazione, una volta approvata deve essere trasmessa al Prefetto ed acquista efficacia solo dopo l'autorizzazione prefettizia o (nel caso di persone decedute da almeno 10 anni) dopo la concessione della citata deroga.

Art. 5 – Criteri per l'assegnazione della toponomastica

1. I criteri informativi per la denominazione di aree di circolazione e di luoghi sono:
 - a) *Che il toponimo, sia che indichi persone, località od altro, sia idoneo, sotto ogni aspetto, ad una funzione toponomastica e non sia motivato esclusivamente da fini onorifici.*
 - b) *Che prima di ogni attribuzione di nuovo toponimo sia rispettata di regola la toponomastica preesistente nei documenti storici o nella memoria e, per le nuove aree di circolazione, sia verificata l'esistenza di eventuali denominazioni spontanee nate fra gli abitanti della zona, anche se ciò non avrà valore vincolante per il parere della Commissione.*
 - c) *Che la denominazione di aree e di luoghi può essere in via eccezionale adottata per fini esclusivamente onorifici.*
 - d) *Che i nuovi nomi da assegnare siano strettamente legati alla città ed al suo territorio o di tale rilevanza nazionale o internazionale per cui la scelta della denominazione sia indicativa dell'interesse della comunità.*
 - e) *Nel caso di intestazione di una strada o piazza a persona, la persona a cui si riferisce deve essere deceduta da almeno 10 anni, salvo la deroga di cui all'art. 4 della Legge n. 1128/1923.*
 - f) *Non vengano apportate di regola modifiche di nomi ad aree di circolazione già esistenti, al fine di non variare l'assetto territoriale già valido ai fini toponomastici e storici e non apportare disagi ai cittadini ivi residenti, per il mutamento del nome di qualcuna delle vecchie strade o piazze comunali dovrà essere richiesta e ottenuta la prescritta autorizzazione prevista dalla legge n. 1128/1923.*
2. La disposizione di cui al punto f) non è operante nel caso di parziali modifiche a parti di aree di circolazione che successivamente alla prima denominazione abbiano acquisito la caratteristica di area autonoma o che creino problemi di individuazione per i cittadini. Altre deroghe al punto f), che comunque escludano i

toponimi preesistenti, dovranno essere motivate. è possibile mediante cartelli aggiuntivi, commemorare antiche e popolari denominazioni senza variare la toponomastica attuale.

3. Nel caso di variazioni dei toponimi ad aree di circolazione esistenti, il competente – Ufficio, una volta esecutiva la relativa deliberazione informa i cittadini residenti e le attività economiche interessate, dando loro tutti gli elementi per tutti gli adeguamenti del caso e provvede d'ufficio alle relative variazioni anagrafiche.
4. Nei casi di cui al precedente comma l'apposizione delle targhette indicanti i nuovi numeri civici è a carico dell'Amministrazione Comunale in deroga a quanto disposto dalla Legge n°1228 del 24.12.1954 e successivo Regolamento anagrafico della popolazione residente approvato con Decreto n° 223 del 30.5.1989 dal Presidente della Repubblica.

Art. 6 – Apposizione delle targhe viarie

1. Il Comune, tramite l'Ufficio Tecnico, provvede all'apposizione di idonee targhe indicanti le denominazioni delle aree di circolazione.
2. La denominazione delle aree di circolazione dev'essere indicata su targhe di materiale esistente e apposte a cura del Comune per ciascuna strada ai due estremi, e possibilmente, agli incroci con le arterie più importanti e per ciascuna piazza in corrispondenza delle principali arterie che vi danno accesso.
3. Le targhe devono essere collocate sulla facciata di fabbricati o qualora non sia possibile su appositi sostegni nel posto più idoneo per un'agevole individuazione e lettura. nessuna targa potrà essere esposta in luoghi diversi.
4. Le targhe di qualsiasi tipologia viaria, oltre che rispettare le prescrizioni contenute nel codice della strada, dovranno riportare:
 - Stemma della città a colori posizionato a sinistra della targa.
 - Denominazione – cognome e nome trascritti per intero.
 - Eventuale qualificazione della persona a cui la strada è intitolata.
 - Eventuale anno di nascita e anno di morte, ovvero se la denominazione si riferisce ad un luogo o ad un avvenimento, specificazione di quest'ultimo.

Art. 7 – Attribuzione della numerazione civica

1. L'Ufficio Toponomastica approva ed aggiorna la numerazione civica delle aree di circolazione con le modalità seguenti:
 - vanno numerate tutte le porte e gli accessi dall'area di circolazione all'interno di fabbricati di qualsiasi genere (D.P.R. 30/05/1989, n. 223, art.42, c.1) intendendo con accessi anche i garage che danno direttamente sull'area di circolazione.
 - all'interno dei fabbricati vanno numerati gli accessi che immettono in abitazioni od ambienti destinati all'esercizio di attività professionali, commerciali o simili (D.P.R. 30/05/1989, n.223, ART.42, c.1).
 - il numero civico non viene attribuito alle porte delle chiese e agli accessi dei monumenti pubblici. Quando, invece, oltre ad accedere al monumento, si accede anche ad altre unità immobiliari, in esso ricomprese come ad esempio uffici, negozi ed abitazioni, occorre assegnare il numero.
 - in caso di demolizione di fabbricati o in caso di soppressione di porte esterne di accesso, il proprietario deve comunicare all'Ufficio Toponomastica, la demolizione o soppressione avvenuta, i relativi numeri civici che verranno così soppressi.
 - nel caso di apertura di nuovi ingressi in fabbricati esistenti i proprietari dovranno richiedere all'Ufficio Toponomastica, con apposita domanda, l'attribuzione dei numeri civici da applicare alle porte di ingresso dei fabbricati medesimi.
 - la numerazione degli accessi, sia esterni che interni, deve essere effettuata in conformità alle norme stabilite dall'istituto centrale di statistica in occasione dell'ultimo censimento generale della popolazione ed alle successive eventuali determinazioni dell'Istituto stesso.

Art. 8 – Richiesta per l'attribuzione della numerazione civica

1. L'indicazione del numero civico e della numerazione interna va richiesta all'Ufficio Toponomastica, secondo quanto dispone l'art.43 del D.P.R. 30.05.1989, n.223, all'atto della presentazione della domanda di abitabilità o di agibilità e alla presentazione della relativa autocertificazione di abitabilità/agibilità (comunque prima che il fabbricato stesso venga occupato e registrato al catasto) da parte del proprietario o/e costruttore, titolare di permesso di costruire.
2. La richiesta di attribuzione di un numero civico deve essere corredata dell'opportuna modulistica, allegata al presente regolamento, con indicazione, anche grafica, degli accessi esterni da numerare e con elencati gli accessi interni alle unità immobiliari e la loro destinazione d'uso.

Art. 9 – Regole per l'attribuzione della numerazione civica

1. Normalmente la numerazione civica è realizzata seguendo i sotto elencati criteri:
 - la via ha origine nella parte più vicina alla sede comunale o comunque dall'accesso ritenuto principale.
 - con le spalle volte alla sede comunale, i numeri pari sono collocati a destra, al lato opposto i dispari.
 - la numerazione delle case sparse (nelle contrade) è progressiva, indipendentemente dalla collocazione a dritta o manca.
 - nelle piazze la numerazione è progressiva ed inizia alla sinistra di chi vi entra dall'accesso principale.
 - in casi particolari gli accessi esterni sulla strada potranno prevedere l'aggiunta di un barrato numero o lettera.
2. La numerazione civica interna delle singole unità immobiliari deve seguire i seguenti criteri:
3. Essere autonoma per ogni singola scala e numerata con lettera, seguendo il criterio dell'attribuzione di un numero progressivo procedendo dal basso verso l'alto e, per ogni pianerottolo, partendo dallo sbarco della scala di accesso.
4. Negli immobili in cui ai piani interrati sussistono unità immobiliari autonome la numerazione parte da sinistra verso destra dall'accesso principale.
5. La numerazione dei fabbricati interni ad un cortile nonché delle unità immobiliari con accesso diretto ed esclusivo dal cortile sarà autonoma con l'attribuzione di una lettera progressiva da sinistra a destra per ogni accesso autonomo.
6. Le cantine, catastalmente collegate all'alloggio ed allo stesso pertinenziali, vanno numerate come tutti i locali catastalmente autonomi e comunque autonomamente accatastabili.
7. Il Responsabile del Servizio Toponomastica, con proprio provvedimento, assegna il numero civico dandone comunicazione all'interessato.
8. Nel caso un fabbricato sia ubicato in posizione tale da poter prevedere eventuali nuove costruzioni, devono essere riservati i numeri civici presumibilmente necessari per i futuri accessi.

Art.10 – Criteri per l'apposizione della numerazione civica

1. Le targhe vengono poste in alto a destra di ciascun ingresso, sia principale che secondario, ad un'altezza di almeno mt. 2,00 dal suolo, salvo casi particolari derivanti dalla presenza di cancelli, pilastri, recinzioni e simili.
 - Le targhette dei numeri civici devono avere le seguenti caratteristiche:
 - scritta scura su fondo bianco.
 - forma rettangolare (cm12x10 h).
 - in calce possono riportare il nome della via o piazza anche in forma abbreviata.

Art. 11 – Strumenti informatici

1. Le nuove aree di circolazione create su territorio comunale devono essere registrate nella cartografia comunale digitale, prima della loro definitiva denominazione.
2. Non è possibile attribuire la numerazione civica ad aree di circolazione che non abbiano già avuto una denominazione ufficiale.
3. La cartografia comunale digitale ufficiale sarà disponibile in formato elettronico e stampabile sul S.I.T. del comune e verrà aggiornata dalle informazioni sorgenti solo la cartografia.

Art. 12 – Iscrizioni Commemorative

1. L'Amministrazione sente il parere della Commissione per la Toponomastica e per le Iscrizioni Commemorative circa la denominazione di scuole, impianti sportivi, giardini, spazi, luoghi, edifici, lottizzazioni e, in generale, località, strutture e aree diverse da quelle di circolazione pubblica.

Art. 13 – Iscrizioni Lapidarie

1. Chi propone le iscrizioni lapidarie deve accludere nella richiesta l'autorizzazione scritta del proprietario dell'immobile e l'autorizzazione, per gli immobili sottoposti ai vincoli storico paesaggistici, della competente Soprintendenza e garantire la stretta osservanza dei dettati della commissione per quanto attiene al testo.

Art. 14 – Obblighi dei proprietari degli immobili

1. E' fatto obbligo ai proprietari dei fabbricati sui cui muri sono state apposte le targhe toponomastiche e la numerazione civica di averne la massima cura.
2. A chiunque distrugga, danneggi, deteriori, occulti o renda in qualsiasi modo non visibile dalla strada le targhe, sia toponomastiche che di numerazione civica, verranno applicate le sanzioni amministrative da € 25,00 ad € 500,00 (art. 7-bis del T.U. 267/2000) nella misura indicata nella seguente TABELLA:

Tipo di infrazione Sanzione prevista

Attribuzione abusiva di numero civico - pagamento in misura ridotta Da € 25 a € 500 € 50
Mancata richiesta di attribuzione di numero civico - pagamento in misura ridotta Da € 25 a € 500 € 50
Mancata esposizione della targhetta - pagamento in misura ridotta Da € 25 a € 500 € 50
Apposizione di targhetta non regolamentare - pagamento in misura ridotta Da € 25 a € 500 € 50
Distruzione, danneggiamento o deterioramento tali da rendere in qualunque modo non visibili le targhe relative alla toponomastica stradale o le targhettae relative alla numerazione civica - pagamento in misura ridotta Da € 25 a € 500 € 50

3. La vigilanza sulla corretta applicazione del presente Regolamento è affidata alla Polizia Municipale, al personale dell'Ufficio Servizi Demografici oltre che ad altro personale comunale incaricato quale accertatore.

4. L'accertamento delle violazioni alle disposizioni del presente Regolamento può essere effettuato dai soggetti di cui all'art. 13 della L. 689/81.
5. E' fatto obbligo di immediato ripristino, a regola d'arte, all'autore del danno.
6. Alla stessa sanzione viene assoggettato colui che appone una piastrella con caratteristiche diverse da quelle previste dal precedente art. 10 o ne comprometta l'apposizione.
7. E' fatto inoltre obbligo ai proprietari di fabbricati di provvedere all'indicazione della numerazione civica esterna ed interna.
8. L'apposizione realizzata dei numeri civici esterni e della numerazione interna è requisito necessario per ottenere il rilascio dell'abitabilità o agibilità di un immobile, al quale si deve ottemperare al momento della comunicazione di ultimazione dei lavori. (comma 2, dell'art. 43 del D.P.R. n.223/89).
9. E' vietato apporre qualsiasi numero civico innanzi agli accessi senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Toponomastica.

Art. 15 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

Art. 16 – Obblighi del Comune

1. Il Comune deve tenere costantemente aggiornate la toponomastica e la numerazione civica. gli è comunque fatto obbligo provvedere in occasione del Censimento Generale della Popolazione, in stretta consonanza con le direttive dell'ISTAT.